



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

Prot. n. 2873

del 03.07.2021

On./le CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo
Via Buccio di Ranallo, 65/A
67100 - **L'Aquila**
abruzzo.controllo@cor-teconticert.it

Oggetto: Del. n. 182/2021/PRSP

Nella deliberazione della Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo- n.182/2021/PRSP del 5.5.2021 si denunciavano le seguenti criticità:

*“-mancato invio delle misure correttive ai sensi della deliberazione n. 304/2020/PRSE del 18 dicembre 2020;
-tardivo invio da parte dell’Organo di Revisione, ai sensi di articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 del questionario del rendiconto 2019;
-mancata trasmissione della deliberazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2019, ex articolo 20 del Dlgs n. 175 del 2016;
- risultato di amministrazione;
-fondo crediti di dubbia esigibilità;
-gestione della liquidità;
-equilibrio di parte corrente;
lavoro a tempo determinato;
-incarichi esterni e consulenze ed affidamenti comunque posti in essere.”*

Per quanto concerne:

Il “-mancato invio delle misure correttive ai sensi della deliberazione n. 304/2020/PRSE del 18 dicembre 2020;

- a) Si precisa che la delibera n. 304/2020/PRSE del 18 dicembre 2020, come pre annunciato nella lettera prot n.1816 del 28.4.2021 del Comune di Pizzoferrato, è stata oggetto della delibera di Consiglio Comunale n. 5 dell’11.05.2021, pubblicata all’ Albo Pretorio on line del Comune di Pizzoferrato dal 14.5.2021 al 29.5.2021, inserita in Amministrazione Trasparente nel link “Corte dei Conti”;

Per quanto attiene al:

-tardivo invio da parte dell’Organo di Revisione, ai sensi di articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 del questionario del rendiconto 2019;

a) si risponde, che il tardivo invio del questionario del rendiconto 2019 da parte dell' Organo di Revisione costituisce competenza precipua del revisore del Conto, soggetto unicamente titolato e legittimato ad esprimersi in merito e non si comprende cosa possa affermare in merito l' Amministrazione Comunale di Pizzoferrato su una *competenza ed onere del Revisore del Conto, con le eventuali conseguenze del caso; tuttavia, l'Amministrazione Comunale di Pizzoferrato, come asserito nella lettera prot n. 1816 del 28.4.2021, evidenzia un dato di fatto indubitabile ed indiscutibile, in quanto lo stesso riveste natura oggettiva, che nemmeno la Corte dei Conti può negare: il Comune di Pizzoferrato è stato oggetto di focolaio di Covid 19 il mese di gennaio 2021, tanto da essere dichiarato "zona rossa rinforzata", cioè luogo da cui non si poteva né entrare né uscire. Da questa pericolosa situazione il Comune di Pizzoferrato ne è uscito ufficialmente il 25.2.2021, data in cui la Asl ha sancito la fine dell'emergenza pandemica a Pizzoferrato. Inoltre, si aggiunge che l'unica dipendente a tempo indeterminato di categoria C Responsabile dei Servizi demografici, era in congedo per malattia sino al 19.4.2021 (prima colpita dal COVID e poi sottoposta a due interventi chirurgici). Se ne conclude che il Dott. Armando Critani, neo Revisore del Conto dal 01.01.2021 al 25.02.2021 non poteva recarsi a Pizzoferrato per avere dati materiali per il questionario per via del Covid 19 e che dal 15.2.2021 al 19.4.2021 mancava l'unica persona, in congedo per malattia, che poteva fornire spiegazioni al neo Revisore. Si ritiene, sempre, preferibile ed opportuno che la spiegazione su un tale rinvio o ritardo sia chiesta direttamente al Revisore del Conto, Dott. Armando Critani.*

Per quanto afferisce alla:

-mancata trasmissione della deliberazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2019, ex articolo 20 del Dlgs n. 175 del 2016:

a) si ribadisce quanto già espresso nella nota prot n. 1621 del 17.4.2021:

- che il Consiglio Comunale di Pizzoferrato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2020 ha deliberato la ricognizione delle società partecipate del Comune di Pizzoferrato;

- che la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2020 prevedeva anche l'allegato MEF, Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni;

-che la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2020 è stata pubblicata all' Albo Pretorio dal 31.12.2020 al 15.01.2021;

- che la notifica dell' avvenuta comunicazione delle partecipazioni e dei rappresentanti e di trasmissione del provvedimento di revisione periodica è stata effettuata l'08.04.2021.

Sempre la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo- n.182/2021 /PRSP del 05.05.2021, afferma, che:

"4.1 Il Comune chiude l'annualità 2019 con un risultato di amministrazione pari ad euro 132.599,75. In merito alla scomposizione di tale risultato in "Parte accantonata", "Parte vincolata", "Parte destinata agli investimenti" e "Parte disponibile" sono emerse delle discrasie tra quanto riportato nei diversi documenti contabili (delibera di approvazione del rendiconto 2019, relazione sulla gestione, questionario al rendiconto, parere dell' Organo di Revisione e Banca dati BDAP), tali da evidenziare, in alcuni di essi, una parte disponibile negativa e pari ad euro 9.615,76 ed in altri una Valorizzazione positiva e pari ad euro 40.920, 78.

Al riguardo l' Ente ha confermato il verificarsi di diversi errori di trascrizione delle componenti che formano il quadro generale di amministrazione. Tali errori hanno generato una non veritiera esposizione del risultato di amministrazione. In merito, non sono stati forniti i dati esatti, che saranno comunicati solo in sede di approvazione del rendiconto esercizio 2020".

L'Amministrazione Comunale di Pizzoferrato ha ritenuto opportuno, in merito alla criticità espressa dalla Corte dei Conti di anticipare il provvedimento di correzione del Rendiconto con apposita delibera di Consiglio Comunale n 17 del 29.06.2021, avente ad oggetto "RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI

SENSI DELL'ART 227 DEL DLGS N. 267/2000" e con altra delibera di Consiglio Comunale n 18 del 29.06.2021, avente ad oggetto: " RISPOSTA A NOTA DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO AL RENDICONTO DI GESTIONE PER ESERCIZIO 2019", poiché i termini di risposta di questo profilo di criticità, imposti dalla Corte dei Conti al Comune di Pizzoferrato, non consentono un ulteriore slittamento dei termini, che ci sarebbe stato, se si fosse portato il provvedimento amministrativo e la misura correttiva contenuta nello stesso al momento dell'approvazione del Rendiconto 2020 nell'apposita seduta consiliare; tuttavia, l'Amministrazione Comunale di Pizzoferrato ritiene opportuno richiamare questo profilo di criticità all'interno dell'emananda delibera di approvazione del Rendiconto 2020. Nel merito, il problema non si aveva nella composizione del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto 2019, ma nel prospetto della composizione del risultato di Amministrazione, che costituisce il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario del Comune di Pizzoferrato. In questa sede si fa riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.06.2021, avente ad oggetto "RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART 227 DEL DLGS N. 267/2000", allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera di cui: nella sovraccitata delibera, emergono i dati seguenti:

a) alla voce "Parte accantonata":

- 1) a fronte del precedente dato errato in "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" di euro 84.867,79 ora risulta il dato corretto di euro 69.376,93;
- 2) a fronte del precedente dato errato in "Fondo Contenzioso" di euro 30.000,00 ora risulta il dato corretto di euro 20.000,00;
- 3) a fronte del precedente dato errato in "Altri Accantonamenti" di euro 1.301,00 ora risulta il dato corretto di euro 2.302,00;
- 4) conseguentemente il totale "Parte Accantonata" non è determinato nell'errato dato di euro 116.168,79, ma nel corretto dato di euro 91.678,97;
- 5) nella "Parte vincolata" alla voce "Vincoli formalmente attribuiti all'Ente" a fronte dell'errato dato di euro 26.046,72, ora risulta il dato corretto di euro 0;
- 6) conseguentemente, alla voce "Totale Parte disponibile" a fronte del precedente dato errato di - 9.615,76, ora compare il corretto dato di euro 40.920,78;

Ne consegue alla luce dei dati corretti sovrariportati, che il risultato di Amministrazione dell'esercizio 2019 del Comune di Pizzoferrato presenta un dato economico-finanziario positivo, sintomo di sana gestione contabile, presentando un avanzo libero di euro 40.920,78.

4.2 Per il Fondo Crediti di dubbia esigibilità si rileva una diversa valorizzazione nei vari documenti contabili. Inoltre, è emerso, in sede istruttoria, essere stato applicato, in difformità da quanto normativamente previsto, il metodo semplificato anche per l'annualità 2019 e per il ricorso al quale, si sarebbe, comunque, dovuto tener conto della situazione complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio successivo.

L'Ente ha rappresentato, in sede istruttoria, che per il calcolo del FCDE è stato utilizzato il metodo semplificato per il periodo 2015- 2018, come previsto dal D.M. 20.05.2015, mentre per l'esercizio 2019 è stato utilizzato il metodo ordinario previsto dal principio contabile applicato. Anche in questo caso, l'Ente ha manifestato di voler procedere al ricalcolo degli accantonamenti ed alla eventuale rettifica del risultato di amministrazione esercizio 2019, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale di Pizzoferrato ha preferito anticipare la risposta e le misure correttive ed il correlato provvedimento amministrativo, avvalendosi della delibera del Consiglio Comunale n 17 del 29.6.2021, immediatamente esecutiva avente ad oggetto "RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DI ART. 227 DEL DLGS N.267/2000"

Si precisa che la delibera del Consiglio Comunale n 17 del 29.6.2021, immediatamente esecutiva avente ad oggetto “RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2019 AI SENSI DI ART 227 DEL DLGS N.267/2000” presenta il parere del Revisore del Conto ed è pubblicata presso Amministrazione Trasparente nel link “Controlli e rilievi su Amministrazione”, sottolink “Corte dei Conti.

Si precisa, anche, che delibera di Consiglio Comunale n 18 del 29.06.2021, avente ad oggetto: “RISPOSTA A NOTA DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO AL RENDICONTO DI GESTIONE PER ESERCIZIO 2019” è pubblicata presso Amministrazione Trasparente nel link “Controlli e rilievi su Amministrazione”, sottolink “Corte dei Conti”.

In merito al profilo della criticità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si ribadisce quanto espresso nel punto sovracitato e che, per chiarezza espositiva, si riporta:

a) alla voce “Parte accantonata”:

1) a fronte del precedente dato errato in “Fondo Crediti di dubbia esigibilità“ di euro 84.867,79 ora risulta il dato corretto di euro 69.376,93;

Non c’ è dubbio, che la corretta valorizzazione dei dati del fondo crediti di dubbia esigibilità tiene conto della situazione finanziaria del Comune di Pizzoferrato e non ha comportato il rischio di rinviare oneri al successivo esercizio, come risulta nella delibera di Consiglio Comunale *n.17 del 29.06.2021, immediatamente esecutiva avente ad oggetto “RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2019 AI SENSI DI ART 227 DEL DLGS N.267/2000” in adempimento a quanto espresso dalla Corte dei Conti.*

Ne consegue alla luce dei dati corretti sovrariportati, che il risultato di Amministrazione dell’esercizio 2019 del Comune di Pizzoferrato presenta un dato economico- finanziario positivo, sintomo di sana gestione contabile, presentando un avanzo libero di euro 40.920,78.

4.3 In merito alla gestione della liquidità, a fronte di un lieve miglioramento del fondo cassa rispetto alla precedente annualità (da nullo risulta, di poco, valorizzato), permangono le criticità legate al continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria, non totalmente restituita a fine anno. Non risultano comunicate eventuali iniziative correttive poste in essere e risulta, invece, il ricorso al predetto istituto anche nel 2020, nonché il suo andamento.

L’Ente ha chiarito che:” il ricorso all’anticipazione di tesoreria è effettuato, per garantire il pagamento delle spese e quindi, il normale funzionamento dei servizi oltre che per il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture.

L’Amministrazione Comunale di Pizzoferrato, nel corso dell’esercizio finanziario 2020, ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità messa a disposizione dal MEF per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento delle fatture giacenti al 31.12.2019, comprese quelle per opere pubbliche i cui contributi non ancora erano erogati da parte della Regione Abruzzo.

Tale operazione ha permesso al Comune di Pizzoferrato di non fare ricorso all’anticipazione di tesoreria per il pagamento delle fatture in parola e di migliorare sensibilmente il saldo di cassa.

Gli oneri per anticipazione di tesoreria sostenuti negli ultimi anni sono i seguenti: esercizio 2015 euro 405,37,

esercizio 2016 euro 11.610,07;

esercizio 2017 euro 11.254,03;

esercizio 2018 euro 11.420,4;

esercizio 2019 euro 12.607,99 e

esercizio 2020 euro 7.474,97”.

Il Comune di Pizzoferrato, al fine di mettere in atto misure correttive volte al recupero di somme tali da evitare il ricorso all’anticipazione di tesoreria ha pubblicato delibera di Giunta Comunale n. 32 dell’ 08.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale appalta all’esterno il servizio di riscossione coattiva di diverse annualità di entrate tributarie, quali IMU, TARI e RIMBORSO DELLE QUOTE

CONSORTILI DI VALLE DEL SOLE, allegato "2" la delibera de qua proprio per "recuperare" la liquidità, evitare il ricorso all' Anticipazione di Tesoreria: si ritiene codesta iniziativa una misura correttiva, come richiesta dalla Corte dei Conti.

Giova, comunque segnalare, come ha anche riconosciuto la Corte dei Conti, che vi è stato un miglioramento del fondo cassa del Comune di Pizzoferrato da zero ad euro 8.061,22 nell'anno 2019, che consente di poter affermare che già nell'esercizio finanziario del 2019 del Comune di Pizzoferrato c'è stato il cambio di rotta corretto, per cui la situazione "calda" per la liquidità si arresta all'esercizio 2018.

Giova, comunque anche segnalare, che il ricorso all' anticipazione di tesoreria, in base ai dati comunicati dal Comune di Pizzoferrato nel 2020 è praticamente dimezzata, per cui, si può, senza tema di smentita, poter affermare che "al paziente è passata la febbre ed è in via di miglioramento": è ovvio, che non si esce da una situazione contabile "difficile", qual è stata quella del Comune di Pizzoferrato in quattro e quattr'otto, ma ciò necessita di tempo, delle appropriate misure correttive e di un monitoraggio continuo e costante dei dati finanziari del Comune di Pizzoferrato.

Si evidenzia che il fondo finale di cassa 2020 del Comune di Pizzoferrato è di euro 218.478,14, come risulta da verifica di cassa del 31.03.2021 effettuata dalla procedura della Tesoreria e dal Revisore dei Conti Dott. Armando Critani, allegato "3", parte integrante e sostanziale della delibera de qua , il che dovrebbe convincere la Corte dei Conti, come la criticità segnalata, sia di fatto risolta.

Si dichiara, infine, che per quanto concerne l'anticipazione di cassa di tesoreria ed, in particolar modo, la rata non restituita, il Comune di Pizzoferrato ha restituito la cosiddetta "rata non restituita": è stato restituito tutto.

4.4. Relativamente all'equilibrio di parte corrente, ^[1]dal quadro di assoluta criticità che si ricava, sia per quanto riguarda l'andamento della gestione finanziaria del Comune, sia, almeno allo stato degli atti, anche per quanto attiene a quella amministrativa e tenuto, peraltro, conto degli effetti che l'attuale situazione emergenziale epidemiologica da covid-19 produrrà sul bilancio dell'Ente in termini di aumento della spesa e contrazione delle entrate, si ritiene in dubbio anche il mantenimento dell'equilibrio corrente che è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. Sul punto, non sono state fornite informazioni in merito ad azioni concrete volte ad assicurare e mantenere, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio.

Precisato che non si è verificato il quadro di assoluta criticità relativamente all'equilibrio della parte corrente del bilancio del Comune di Pizzoferrato, per cui viene meno il presupposto giuridico del profilo di criticità espresso dalla Corte dei Conti, si risponde in merito agli effetti della pandemia del Covid-19 sulla situazione finanziaria del Comune di Pizzoferrato, che non si sono ravvisate minori entrate e che comunque si è cercato di contenere le spese.

Inoltre, il Comune di Pizzoferrato ha avuto nel 2020 dal Governo un contributo di euro 120.344,02 per l'effetto di possibile contrazione dell' epidemia mondiale del Covid 19 sulle entrate del Comune di Pizzoferrato: in tal senso, il contributo del Governo di euro 120.344,02 reca la dizione "CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE", come risulta dagli allegati "4", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, per cui anche il profilo di criticità che poteva influenzare la situazione finanziaria del Comune di Pizzoferrato a seguito del Covid 19, si può affermare che non si è verificato.

5. In merito al ricorso al lavoro flessibile e agli incarichi esterni nonché a qualsiasi tipo di affidamento posto in essere, l'Ente non ha provveduto alla compilazione delle tabelle di spesa sostenuta ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78 del 2010 (convertito dalla legge 122 del 2010) - per il ricorso al lavoro a tempo determinato- e dell'art. 6 commi da 7 a 10 e commi dal 12 al 14 del decreto legge n. 78 del 2010 e dell'art. 5, co. 2 del decreto

legge 95 del 2012 - oppure comma 557 o 562 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 e dall'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - per gli incarichi esterni e di consulenza.

In nessun caso è stata data specifica del soggetto, oggetto, compenso lordo, ammontare erogato, data di inizio e fine incarico né relazionato in merito alle modalità di conferimento e sul rispetto dei tetti di spesa di finanza pubblica in materia. Al riguardo, sono state successivamente trasmesse alcune Deliberazioni e Determinazioni.

A tal riguardo, si risponde che corrisponde al vero che il Comune di Pizzoferrato non ha fornito la tabella di spesa ai sensi della normativa sovrarichiamata, ma non si reputa corretto minimizzare l'apporto di collaborazione del Comune di Pizzoferrato, quando si asserisce che il Comune di Pizzoferrato ha fornito solo "*alcune deliberazioni e determinazioni*", dal momento che il Comune di Pizzoferrato ha trasmesso ben ventidue (22) tra delibere e determine dal 2016 ad oggi, che hanno permesso alla Corte dei Conti di redigere la tabella degli affidamenti con le voci concernenti "atti di affidamento, oggetto, affidatario ed importo", per cui nel ribadire la corretta e dovuta collaborazione del Comune di Pizzoferrato nei confronti della Corte dei Conti si evidenzia, che per il Comune di Pizzoferrato non vi è stata "emersione dei seguenti affidamenti", espressione che tende a far pensare che tali affidamenti fossero fatti non in maniera pubblica e trasparente, come si addice ad un Ente locale, quale è il Comune di Pizzoferrato, ma "**la corretta comunicazione**" di determine e delibere sempre e comunque pubblicate all' Albo Pretorio on line del Comune di Pizzoferrato.

Già con nota prot n. 1816 del 28.04.2021, nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell'11.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Pizzoferrato dal 14.05.2021 al 29.05.2021 e pubblicata anche in Amministrazione Trasparente, nella voce 8 dell'allegato "G" "Lavoro a tempo determinato" si affermava che la spesa per il lavoro flessibile nell'anno 2009 per il Comune di Pizzoferrato era determinata in euro 97.013,00, per cui il limite del 50% dell' anno 2009, entro cui contenere la spesa per il lavoro flessibile è determinato in euro 48.506,00: sempre dai dati comunicati nella nota prot n. 1816 del 28.4.2021 si dichiara che :

la spesa per lavoro flessibile nel 2015 è di euro 38.146,97

la spesa per lavoro flessibile nel 2016 è di euro 40.397,06

la spesa per lavoro flessibile nel 2017 è di euro 39.619,16

la spesa per lavoro flessibile nel 2018 è di euro 11.996,13

tutte somme inferiori ad euro 48.506,00, cioè, al 50% di spesa per il lavoro flessibile del 2009.

5.1. La documentazione acquisita in sede istruttoria ha fatto emergere un'ulteriore grave criticità gestionale, su cui la Sezione si riserva sin d'ora anche ulteriori approfondimenti. Oltre ad aver fatto costante ricorso fino al 2018 a forme di lavoro flessibile per assicurare il funzionamento dell'Ufficio Tecnico (tramite decreto di nomina responsabile servizio tecnico e urbanistico a tempo parziale e determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, TUEL) e dell'ufficio Tributi e Segreteria (tramite protocollo d'intesa per l'utilizzo del personale della società Sangrogest s.r.l. di Quadri), l'attività istruttoria condotta ha portato all'emersione dei seguenti affidamenti riportati in tabella, operati a partire dal maggio 2017 e tuttora in corso.

seguenti affidamenti riportati in tabella, operati a partire dal maggio 2017 e tuttora in corso.

Atto di affidamento- Oggetto- Affidatario -Importo (impegno)

- Delibera GC n. 77 del 30.12.2016 – proroga affidamento diretto Protocollo d'intesa del 12.07.2013 per l'utilizzo del personale della società Sangrogest s.r.l. presso il Comune di Pizzoferrato, per la fornitura di unità di personale per un monte orario di 10 ore settimanali da prestarsi nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana Sangrogest s.r.l. euro 10.094,40;

- Determina CUC n. 21 del 2.05.2017 - affidamento diretto affidamento servizi amministrativi a supporto della Segreteria Comunale Società coop. A.r.l. Ajavdè euro 20.130,00;

- Determina CUC n. 1 del 10.01.2018 – proroga affidamento diretto affidamento servizi amministrativi a supporto della Segreteria Comunale Società coop. A.r.l. Ajavdè euro 12.200,00
- Delibera GC n. 6 del 23.06.2018 – proroga affidamento diretto proroga fino al 31.12.2018 servizi amministrativi a supporto della Segreteria Comunale Società coop. A.r.l. Ajavdè euro 15.860,00
- Determina CUC n. 15 del 31.10.2018 - affidamento diretto Somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per esecutore amministrativo Cat. C1. periodo dal 05.11.2018 al 31.12.2018 Job Group s.r.l. Agenzia per il Lavoro euro 3.200,00
- Determine UT n. 54 del 29.10.2018 e n. 56 del 6.11.2018 - affidamento diretto Organizzazione servizi esterni essenziali. Ricorso a contratto di somministrazione di lavoro a termine di n. 1 operaio Cat. A p.e. A1 - dal 05.11.2018 al 31.12.2018 Job Group s.r.l. Agenzia per il Lavoro euro 2.700,00
- Determina UT n. 72 del 31.12.2018 – proroga affidamento diretto Organizzazione servizi esterni essenziali. Ricorso a contratto di somministrazione di lavoro a termine di n. 1 operaio Cat. B1 per il periodo dal 02.01.2019 al 31.03.2019 Job Group s.r.l. Agenzia per il Lavoro euro 6.000,00
- Determina CUC n. 1 del 2.01.2019 - affidamento diretto Somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per n. 3 esecutori amministrativi Cat. C1 per il periodo dal 02.01.2019 al 31.03.2019 Job Group s.r.l. Agenzia per il Lavoro euro 16.000,00
- Determina CUC n. 9 del 15.04.2019 - affidamento diretto Somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per n. 2 esecutori amministrativi Cat. C1 per il periodo dal 02.05.2019 al 30.06.2019 Job Group s.r.l. Agenzia per il Lavoro euro 6.500,00
- Determina UT n. 16 del 26.04.2019 – proroga affidamento diretto Organizzazione servizi esterni essenziali. Ricorso a contratto di somministrazione di lavoro a termine di n. 1 operaio Cat. B1 per il periodo dal 02.05.2019 al 30.06.2019 Job Group s.r.l. Agenzia per il Lavoro euro 4.000,00
- Determina CUC n. 18 del 09.07.2019 - affidamento diretto Somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per n. 3 esecutori amministrativi Cat. C1 fino al 30.09.2019 Agenzia Adecco euro 14.500,00;
- Determina CUC n. 37 del 27.09.2019 – proroga affidamento diretto Proroga somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per n. 3 esecutori amministrativi Cat. C1 fino al 31.12.2019 Agenzia Adecco euro 17.000,00;
- Determina UT n. 61 del 22.10.2019 - affidamento diretto Organizzazione servizi esterni essenziali. Ricorso a contratto di somministrazione di lavoro a termine di n. 1 operaio Cat. B p.e. B1. per il periodo dal 24.10.2019 al 31.12.2019 Agenzia Adecco euro 3.500,00;
- Determina CUC n. 2 del 2.01.2020 – proroga affidamento diretto Somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per n. 3 esecutori amministrativi Cat. C1 fino al 31.03.2020 Agenzia Adecco euro 18.000,00;
- Determina UT n. 5 del 14.02.2020 – proroga affidamento diretto Organizzazione servizi esterni essenziali. Ricorso a contratto di somministrazione di lavoro a termine di n. 1 operaio Cat. B p.e. B1 per il periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 Agenzia Adecco euro 4.500,00;
- Determina CUC n. 11 del 30.03.2020 – proroga affidamento diretto Somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per n. 3 esecutori amministrativi Cat. C1 fino al 30.06.2020 Agenzia Adecco euro 18.500,00;
- Determina UT n. 12 del 30.03.2020 – proroga affidamento diretto Organizzazione servizi esterni essenziali. Ricorso a contratto di somministrazione di lavoro a termine di n. 1 operaio Cat. B p.e. B1 per il periodo dall'1.04.2020 al 30.06.2020 Agenzia Adecco euro 5.000,00;
- Determina CUC n. 1 dell'1.07.2020 – proroga affidamento diretto Somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per n. 3 esecutori amministrativi Cat. C1 fino al 30.09.2020 Agenzia Adecco euro 18.000,00;
- Determina UT n. 1 dell'1.07.2020 – proroga affidamento diretto Organizzazione servizi esterni essenziali. Ricorso a contratto di somministrazione di lavoro a termine di n. 1 operaio Cat. B p.e. B1 per il periodo dall'1.07.2020 al 30.09.2020 Agenzia Adecco euro 5.500,00;

- Determina UT n. 37 del 2.11.2020 – proroga affidamento diretto Organizzazione servizi esterni essenziali. Ricorso a contratto di somministrazione di lavoro a termine di n. 1 operaio Cat. B p.e. B1 per il periodo dall'1.10.2020 al 31.12.2020 Agenzia Adecco euro 6.500,00;

- Determina CUC n. 11 del 01.10.2020 – proroga affidamento diretto Somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per n. 3 esecutori amministrativi Cat. C1 fino al 31.12.2020 Agenzia Adecco euro 18.000,00;

- Determina CUC n. 1 del 4.01.2021 – proroga affidamento diretto Somministrazione di lavoro mediante Agenzia Interinale per n. 3 esecutori amministrativi Cat. C1 fino al 30.06.2021 Agenzia Adecco euro 36.000,00;

Fonte: Elaborazione dati istruttori Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo.

5.2. Al fine di meglio inquadrare il fenomeno, si è riportato il dato più aggiornato relativo al personale a tempo indeterminato dipendente del Comune (conto annuale del personale 2019):

Emerge, in primo luogo, la mancata valorizzazione, ai fini delle verifiche del rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 della spesa sostenuta per il personale somministrato.

L'inclusione anche di tale personale è espressamente prevista dalla stessa disposizione ora ricordata ("Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa ... alla somministrazione di lavoro, ... non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009"), nonché ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte («tutti gli oneri sostenuti dagli enti in relazione ai contratti di somministrazione di manodopera devono confluire nell'aggregato "spese di personale" da prendere a riferimento per la verifica del rispetto dei relativi limiti di legge», Sez. reg. contr. Abruzzo n. 19/2015/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia n. 301/2018/PRSE).

In disparte da tale prima violazione, allo stato degli atti emerge, altresì, che non appaiono essere stati considerati a monte gli stessi limiti quantitativi previsti per il ricorso a tale strumento eccezionale (cfr. Sez. contr. Campania n. 179/2015/PAR). Dal combinato disposto dell'art. 31 del d.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 50-52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali Periodo 2016-2018, si evince che "il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.

Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato".

Prendendo in considerazione, in via esemplificativa, l'annualità 2019, si evince che a fronte di 2 dipendenti in servizio a tempo indeterminato sui 9 previsti nella dotazione organica (rideterminata con DGC n. 27 del 22.12.2018), hanno prestato servizio con contratti di somministrazione 4 unità di personale, seppur part-time, con evidente sfondamento del predetto tetto quantitativo.

In questa sede non è possibile approfondire maggiormente il profilo inerente l'entità del relativo sforamento, in quanto il Comune, dopo aver inizialmente affermato che "riguardo al ricorso al lavoro flessibile si assicura che questa amministrazione nel periodo considerato non ha fatto alcun ricorso a tale istituto" (nota del 22 marzo 2021 a firma del Sindaco pro tempore, a seguito di deliberazione di questa Sezione n. 304 del 2020) ha fornito dati differenti del parametro di riferimento (risposta istruttoria del 30 aprile 2021, euro 48.506,00;

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, approvata con DGC n. 67/2019, euro 11.864,90; zero euro nel Questionario al Rendiconto 2015).

Si chiarisce che la risposta del Sindaco di Pizzoferrato prot n. 1256 del 22.3.2021 in merito al lavoro flessibile nasce dalla circostanza che il Comune di Pizzoferrato faceva riferimento ad incarichi studi e consulenze nella sua definizione classica e solo a seguito del chiarimento della Corte dei Conti della nota prot n.146 del 2.4.2021 del Magistrato Istruttore Giovanni Guida per il lavoro interinale, il Comune di Pizzoferrato risponde con lettera prot n. 1816 del 28.4.2021 nei punti 8, 9 e 10, fornendo tutta la documentazione amministrativa a sua disposizione

5.3. A ciò si accompagna, sul piano qualitativo, un duplice profilo di ulteriore criticità.

Il primo aspetto attiene alle modalità di conferimento dei predetti incarichi.

Facendo leva, in vero, su affidamenti di breve durata (rinnovi mediamente trimestrali) si è posto in essere un sistematico regime di proroghe in affidamento diretto, in violazione dei principi di concorsualità e di gara, che dovrebbero reggere le relative procedure.

Il Comune di Pizzoferrato ha vissuto una situazione molto precaria negli anni che decorrono dal 2016 al 2019, tale da dover assumere decisioni a brevissimo termine, generando assunzioni in media trimestrale.

Le motivazioni della situazione precaria amministrativa consiste nel pensionamento per inidoneità fisica della Responsabile del Servizio Finanziario, situazione improvvisa, che non ha potuto comportare la possibilità di programmare una sostituzione in maniera ordinaria, conforme all' art 97 della Costituzione, essendo intervenuta all'improvviso una malattia e le necessarie cure mediche e poi il pensionamento, oltre al pensionamento del Segretario Comunale titolare, che rivestiva anche il ruolo di Responsabile del Servizio Amministrativo, di fatto perdendo i due "bastioni" principali del Comune di Pizzoferrato, ovvero i Responsabili dell' Area Amministrativa e Finanziaria.

Tuttavia, con le determina CUC n..21 del 2.5.2017, la determina CUC n.1 del 10.1.2018 e la delibera di Giunta Comunale n.6 del 23.6.2018 le prestazioni di lavoro rientrano in un servizio di supporto, quindi in un appalto al di fuori di qualsiasi valutazione sulle spese di personale.

Pertanto, sull'arco temporale delle prestazioni professionali lavorative delle quattro unità lavorative, che decorre dal 2.5.2017 al 31.12.2018, non può intervenire la Corte dei Conti, in quanto trattasi di prestazioni di servizio di supporto, per cui non vi è alcuna possibilità di disquisire né di spese di personale, né di proroghe od affidamenti di lavori interinali.

Pertanto, l'arco temporale di discussione sui lavori interinali concerne i mesi da gennaio a febbraio 2019, poiché già da marzo 2019 si parte con le procedure di mobilità e ad ottobre 2019 inizia la procedura concorsuale per i tre posti di Istruttore di categoria C part time, cioè 2 mesi a livello di atti amministrativi e 12 se si disquisisce di spese di personale.

In seguito, il Comune di Pizzoferrato è ricorso a due Agenzie interinali, al fine di garantire la trasparenza amministrativa e la rotazione degli incarichi tra le Agenzie Interinali, avvalendosi prima della Job Group srl e poi della Adecco.

Come è noto il Comune di Pizzoferrato ha il rapporto di fornitura dell' appalto solo ed esclusivamente con l' Agenzia Interinale, come prescrive la legge e non con i singoli lavoratori interinali.

Il secondo aspetto, che appare di maggior gravità per questo Collegio, attiene al complessivo sviamento che si è realizzato a partire almeno dal maggio 2017 – alla luce dei dati finora raccolti - ed è ancora in corso rispetto ai principi attinenti all'organizzazione e all'operatività di un'amministrazione pubblica, con le conseguenti ricadute anche in termini di maggiori costi sostenuti dal Comune, in quanto, come è noto, il costo del personale somministrato è superiore a quello del personale direttamente assunto.

L'Amministrazione Comunale di Pizzoferrato, per quanto concerne le spese per il personale presenta il seguente quadro:

TOTALE SPESA A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009 € 97.013,00

LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE 50% DELL'ANNO 2009 € 48.506,00

SPESA DEL PERSONALE ANNO 2015

TEMPO DETERMINATO

Ufficio Tecnico	€ 8.944,00
	€ 2.386,33 Contributi
	€ <u>760,26</u> Irap
TOTALE	€ 12.090,85

Segreteria (Convenzione Sangrogest)	€ 11.256,12
Voucher (Operai)	€ 8.000,00
LSU	€ 6.800,00

TOTALE SPESA A TEMPO DETERMINATO 2015 € 38.146,97**SPESA DEL PERSONALE ANNO 2016**

TEMPO DETERMINATO

Ufficio Tecnico	€ 11.072,58
	€ 2.892,47 Contributi
	€ <u>941,15</u> Irap
TOTALE	€ 14.906,20

Segreteria (Sangrogest)	€ 11.690,86
Voucher (Operai)	€ 7.000,00
LSU	€ 6.800,00

TOTALE SPESA A TEMPO DETERMINATO 2016 € 40.397,06**SPESA DEL PERSONALE ANNO 2017**

TEMPO DETERMINATO ANNO 2017

Ufficio Tecnico	€ 13.394,79
	€ 3.491,42 Contributi
	€ <u>1.138,55</u> Irap
TOTALE	€ 18.024,76

Segreteria (Convenzione Sangrogest)	€ 10.094,40
LSU	€ 6.094,00
JOB GROUP (Operai)	€ 5.406,00

TOTALE SPESA A TEMPO DETERMINATO 2017 € 39.619,16**SPESA DEL PERSONALE ANNO 2018**

TEMPO DETERMINATO ANNO 2018

Ufficio Tecnico	€ 9.443,24
	€ 1.924,62 Contributi
	€ <u>628,27</u> Irap
TOTALE	€ 11.996,13

A questo importo si aggiungono
AMMINISTRATIVI JOB GROUP € 2.942,58

OPERAI	JOB GROUP	€ 2.604,25
TOTALE SPESA A TEMPO DETERMINATO 2018		€ 17.542,96
SPESA DEL PERSONALE ANNO 2019		
TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		
Ufficio Tecnico		€ 2.986,52
		€ 768,80 Contributi
		€ 253,84 Irap
TOTALE		€ 4.009,16
AMMINISTRATIVI JOB GROUP+ADECCO		€ 50.312,61
OPERAI JOB GROUP+ADECCO		€ 11.056,30
TOTALE SPESA A TEMPO DETERMINATO		€ 65.378,07
SPESA DEL PERSONALE ANNO 2020		
TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		
Ufficio Tecnico		€ 3.704,51
		€ 969,86 Contributi
		€ 314,85 Irap
TOTALE		€ 4.989,22
AMMINISTRATIVI ADECCO		€ 66.843,34
OPERAI ADECCO		€ 18.421,60
TOTALE SPESA A TEMPO DETERMINATO		€ 90.254,16

Dai dati sovraesposti emerge, che il Comune di Pizzoferrato ha assunto n. 4 unità a part time a fronte del dato corretto di n. 2 unità part time.

Dai dati sovraesposti emerge, che i dati della spesa del personale a tempo determinato del Comune di Pizzoferrato per gli anni 2015,2016,2017 e 2018 rientrano nel parametro del 50% della spesa del personale del 2009.

Dai dati sovraesposti emerge, che i dati della spesa del personale a tempo determinato del Comune di Pizzoferrato per gli anni 2019 e 2020 non rientrano nel parametro del 50% della spesa del personale del 2009: infatti per l'anno 2019 lo sfioramento è di euro 16.872,07, mentre per l'anno 2020 lo sfioramento è di euro 51.748,16: questi due dati valoriali di sfioramento sono spiegati con la circostanza che il personale, che genera la spesa nel 2019 e 2020 svolge prestazioni professionali anche per conto di un ente privato, la Valle del Sole, insieme di strutture di privati, in una zona di verde tutelata all' interno del Parco della Maiella: il Comune di Pizzoferrato da anni, dopo la vicenda di seguito narrata del Depuratore, cioè dal 2015 riscuote dai privati un rimborso di somme, calcolate sui millesimali, che poi confluiscono nel bilancio del Comune, ma fondamentalmente si tratta di finanziamenti di privati per lo svolgimento di funzioni di privati.

Rientra nelle possibilità e facoltà legittime di un Amministrazione Comunale, quale è il Comune di Pizzoferrato, avvalersi di un appalto di servizio di supporto di attività, per quanto concerne l'anno 2018.

Il ricorso al lavoro interinale, che, di per sé, costituisce una spesa maggiore rispetto al (im)possibile lavoro ordinario è preferito per la celerità della copertura del servizio, ma il Comune di Pizzoferrato, proprio per il principio di una sana tenuta dei conti e delle finanze comunali, ha sempre assunto lavoratori interinali in regime di part time, per quel che le finanze comunali consentivano; ne consegue che il profilo di criticità segnalato dalla Corte dei Conti, concernente il costo superiore del

lavoro interinale, è sempre stato oggetto di attenzione non fosse altro per la necessaria copertura del costo del servizio.

Non si può non sottolineare che, tolta l'opzione del concorso pubblico a tempo indeterminato, l'unica opzione possibile, ma, di fatto, impossibile era predisporre un concorso pubblico a tempo determinato con le stesse difficoltà operative incontrate per quelle del concorso pubblico a tempo indeterminato.

Incidentalmente deve rilevarsi come non appaiono emergere chiare motivazioni della sensibile modifica della dotazione organica che tradizionalmente pari a 4 unità a tempo pieno (fino alla dotazione organica determinata con DGC n. 19/2018) passa a 4 unità a tempo pieno + 5 unità a tempo parziale di 12 ore (DGC n. 27/2018), per poi essere ulteriormente modificata 11 in 2 unità a tempo pieno + 4 unità a tempo parziale di 18 ore + 3 unità a tempo parziale di 12 ore (DGC del 29/06/2019), non potendosi rilevare quale maggiore efficienza sarebbe potuta derivare all'organizzazione comunale da una così marcata frammentazione delle prestazioni lavorative.

Incidentalmente, le motivazione sottese alla frammentazione dei posti nelle dotazioni organiche del Comune di Pizzoferrato, rilevate dalla Corte dei Conti, consiste nella necessità che in Comune siano presenti fisicamente più persone e non un'unica persona, ragion pratica per cui se un dipendente a 36 ore settimanali dovesse ammalarsi, non è presente in Comune, invece se vi sono due dipendenti a part time ed uno si ammala, è possibile avvalersi dell'altro part time per far funzionare il Comune. Tuttavia, si reputa la definizione della dotazione organica una decisione amministrativa discrezionale, che rispecchia la volontà politica della compagine amministrativa, per cui non si comprende la necessità di spiegazione "Incidentalmente"

Nel triennio considerato, invero, si è sostituito il reclutamento ordinario, conforme al principio costituzionale del concorso pubblico (ex art. 97 Cost.), con il sistematico ricorso a strumenti, che trovano il proprio fondamento esclusivamente nell'eccezionalità del ricorso agli stessi ("comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale", come recita l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001), disattendendo peraltro le stesse previsioni della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 (approvata con DGC n. 67/2019), che prevedeva l'assunzione di due unità amministrative entro il 31 dicembre 2019.

Si reputa corretto il richiamo Costituzionale all'art 97 della Costituzione e soprattutto il richiamo all'art 36 del D.lgs. del n. 165/2001.

Infatti, a tal riguardo, è necessario spiegare come l'assunzione di quattro unità lavorative part time presso il Comune di Pizzoferrato integri gli estremi della fattispecie descritta dall'art 36 del Dlgs n. 165/2001:

Nel 2015 il Procuratore della Repubblica di Lanciano ha disposto il sequestro con cementificazione dell'intero sistema fognario di Valle del Sole, il più grande Villaggio Turistico degli Appennini, zona privata all'interno della "Zona A1 conservazione integrale del Parco della Majella", in quanto si era appurato che le fogne di Valle del Sole non erano dotate di depuratore e nonostante il primo sequestro risalente al 2010, nulla era stato fatto e si era continuato a scaricare i prodotti reflui con un valore di inquinamento sul territorio e sulle falde acquifere superiore a 3.500 rispetto a quello previsto per legge. In tal modo si imponeva al Comune di Pizzoferrato, anche se Valle del Sole è una realtà privata, di impiantare e far funzionare il Depuratore di Valle del Sole; il Comune di Pizzoferrato ottiene la sospensione del sequestro, progetta, finanzia, appalta il Depuratore di Valle del Sole, tanto che il 05.08.2016 entra in funzione il Depuratore di Valle del Sole, generando un 'encomio del Procuratore della Repubblica al lavoro svolto dal Sindaco di Pizzoferrato, in nome e per conto dell'attività svolta dagli organi ed uffici del Comune di Pizzoferrato; l'attività comunale nella prima fase ha comportato la progettazione, la posa in opera ed il funzionamento della tecnologia della Ditta MBBR di Cisterna di Latina, ma, terminata la fase emergenziale e funzionale del Depuratore della Valle del Sole, il Comune di Pizzoferrato si è trovato nella situazione di dover procedere alla parte

amministrativa, ossia, al ruolo di tutti i residenti e o affittuari di Valle del Sole, di circa 1.500 unità abitative con i relativi indirizzi e millesimi, non avendo il Consorzio (organo rappresentativo di tutti i privati) dato la banca dati al Comune di Pizzoferrato per effettuare il predetto ruolo: in questa situazione di dover effettuare i ruoli nei confronti dei proprietari di Valle del Sole, a seguito del funzionamento di Valle del Sole, s'inseriscono le attività lavorative dei quattro lavoratori part time; al fine di rendere più chiara la complessità dell'attività di costruzione della banca dati, della gestione della banca dati e dell'emissione di un ruolo per circa 1.500 unità abitative, comprendenti Valle del Sole, in cui insistono 24 villette, 82 Palazzine con condomini, una piscina coperta ed un grande albergo con 100 stanze: i quattro lavoratori si inseriscono in quest'attività amministrativa, che si può senz'altro definire straordinaria ed eccezionale, cioè, conforme all'art 36 del Dlgs n. 165/2001; a complicare la vicenda ed ad aggravare la mole di lavoro amministrativo-di recupero finanziario e di emissione di ruoli vi è anche stata dal 2017 in poi un'incertezza amministrativa, di matrice comportamentale, poiché vi sono state ben otto cause legali di cittadini che hanno messo in discussione la legittimità dell'iter amministrativo dei ruoli richiesti ai proprietari di Valle del Sole, cause che hanno sempre visto vincente il Comune di Pizzoferrato nei confronti degli attori.

Lo sviamento del ricorso a tale strumento emerge chiaramente, non solo dall'abnorme ricorso alle predette proroghe dei relativi affidamenti, ma dalla circostanza che i concorsi per porre rimedio alla mancanza di personale, già nota ed evidenziata a maggio 2017, sono stati avviati soltanto a partire dal mese di dicembre 2019;

E' ovvio, che il Comune di Pizzoferrato aveva necessità di personale già a maggio 2017 e che ha ritenuto, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente in materia; il rimprovero consiste nella circostanza che la situazione del maggio 2017 è di fatto affrontata dal Comune di Pizzoferrato prima a marzo 2019 con le procedure di mobilità e nell'ottobre 2019 con le procedure concorsuali e non come erroneamente cita la Corte dei Conti nel dicembre 2019, tenendo in considerazione che tra maggio 2017 e giugno 2018 vi è la fine di una compagine amministrativa, le nuove elezioni amministrative e la nuova compagine amministrativa: se non si fosse verificato il pensionamento improvviso di un'unità amministrativa e la cessazione di un titolare di Segreteria Comunale, che assicuravano stabilità amministrativa nello svolgimento delle attività amministrative e finanziaria nel Comune di Pizzoferrato, la decisione di porre in essere le procedure concorsuali a tempo indeterminato potevano essere anticipate all'inizio dell'anno 2019. Inoltre, si ribadisce, che non vi è stato alcun sviamento né l'abnorme ricorso a proroghe poiché per tutto il 2018 per i contratti delle quattro unità lavorative, come già sovraaffermato, sull'arco temporale delle prestazioni professionali lavorative delle quattro unità lavorative, che decorre dal 2.5.2017 al 31.12.2018, non può intervenire la Corte dei Conti, in quanto trattasi di prestazioni di servizio di supporto, per cui non vi è alcuna possibilità di disquisire né di spese di personale, né di proroghe od affidamenti di lavori interinali.

Pertanto, la querelle sui lavori interinali concernono un periodo di tempo che va da gennaio 2019 a febbraio 2019 per quanto attiene alle intenzioni dell'Amministrazione Comunale di Pizzoferrato di uscire dall'emergenza cronica della dotazione organica, poiché il Comune di Pizzoferrato già a marzo 2019 ha avviato le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore contabile a tempo indeterminato Cat. C al 33.33% e per n. 2 posti di istruttori amministrativi a tempo indeterminato Cat. C al 33.33%, mentre per le spese dei lavori interinali la querelle concerne l'intero anno 2019, poiché per l'anno 2020 il Covid 19 ha impedito la possibilità di sostenere concorsi pubblici.

- sono stati posti in essere tutti gli adempimenti prescritti per l'attuazione della mobilità esterna, ossia:

- **COPERTURA CONCORSO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 33.33% (12 ORE) DI CATEGORIA C - PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”** ;
- Con nota prot. n. 1208 del 07 marzo 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34/Bis del D.Lgs 230 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’art. 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, è stata data comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università Regionale;
- Con propria determinazione n. 4 del 30.03.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per l’esperimento della procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Tale avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pizzoferrato dal 16.04.2019 al 18.05.2019;
- Con nota prot. n. 1738 del 16 aprile 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.lgs 165/2001, è stata richiesta l’inserzione del relativo avviso di mobilità esterna volontaria all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti (Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale);
- La procedura prevista dall’art. 34 bis del D.lgs 30.3.2001, n. 165 si è conclusa con esito negativo e, alla data di scadenza dell’avviso di mobilità di cui all’art. 30 del medesimo D.lgs., sono pervenute n. 2 istanze in tal senso;
- Con note n. 1397 e n. 1398 del 20.03.2019 è stato richiesto l’invio del curriculum vitae, al fine di conoscere le esperienze lavorative, le tipologie di lavoro prestate ed i titoli posseduti, al personale, segnalato dal Dipartimento Sviluppo Economico Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università Regionale di Pescara con nota prot. n. 83659/19/dpg del 18.03.2019, attualmente disponibile all’assegnazione per il profilo professionale richiesto;
- Entro la data prevista non è pervenuta alcuna risposta da parte del personale di cui sopra;
- che con determina n. 9 del 30/09/2019 del responsabile dell’area amministrativa, si dava atto che la mobilità obbligatoria per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C1 part-time al 33,33% (12 ore) a tempo indeterminato è andata deserta.

COPERTURA CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 33.33% (12 ORE) DI CATEGORIA C - PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE CONTABILE”

- con nota prot. n. 1209 del 07 marzo 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34/Bis del D.Lgs 230 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’art. 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, è stata data comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università Regionale;
- con propria determinazione n. 3 del 30.03.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per l’esperimento della procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- tale avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pizzoferrato dal 16.04.2019 al 18.05.2019;
- con nota prot. n. 1737 del 16 aprile 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, è stata richiesta l’inserzione del relativo avviso di mobilità esterna volontaria all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti (Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale);
- che la procedura prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 si è conclusa con esito negativo e, alla data di scadenza dell’avviso di mobilità di cui all’art. 30 del medesimo D.lgs, non sono pervenute istanze in tal senso;

Forse, non è sufficientemente chiara una realtà fattuale consistente nel fatto, che un Comune di montagna a 1.251 msl, con 1000 abitanti e due dipendenti a tempo indeterminato non è appetibile per chi voglia effettuare un convenzionamento in o fuori orario di lavoro, per cui non tanto decidere, quanto attuare iter amministrativi complessi, quali due procedure concorsuali, insieme all'espletamento delle attività amministrative ordinarie ed indifferibili, comporta tempi più lunghi di attuazione.

né, al riguardo, alcun pregio ha quanto osservato dall'Amministrazione nella nota del 30 aprile 2021, ovvero che: "l'appalto di fornitura di servizio di lavoro temporaneo costituiva una soluzione momentanea, nelle more di procedura di due concorsi pubblici per n. 2 posti di categoria C in Area Amministrativa e per n. 1 posto di categoria C in Area Contabile, che sarebbero dovuti decollare a marzo/aprile 2020 (il bando era stato pubblicato e le domande erano pervenute) se non fosse scoppiata la pandemia da Covid-19, che ha bloccato tutte le procedure concorsuali, in attesa dei protocolli e delle direttive per prevenire il contagio da Covid-19 e procedere in sicurezza a svolgere i concorsi pubblici: ciò ad ulteriore riprova che il Comune di Pizzoferrato voleva uscire da questa cronica situazione di carenza di personale a tempo indeterminato e che si spera a breve di poter riprendere e portare a termine".

In disparte il ritardo con cui è stata avviata la procedura concorsuale e la possibilità, a monte, di attivare altri strumenti (mobilità in entrata, scorrimento di graduatorie di altri enti), che avrebbero consentito comunque di porre rimedio ai vuoti di organico presenti, al riguardo basti evidenziare che l'emergenza da Covid-19 non ha determinato un così prolungato blocco assoluto delle procedure concorsuali, potendo le stesse essere svolte in via telematica ovvero, considerato il numero ridotto delle domande presentate (dedotte dai prospetti pubblicati sul sito amministrazione trasparente del Comune), in presenza con le dovute misure di prevenzione.

Non è di alcun pregio, quanto asserito dalla Corte dei Conti sulla procedura concorsuale, sul ritardo, sugli altri strumenti giuridici di copertura dei posti, sul numero dei partecipanti al concorso e sulla non influenza del Covid 19 sul profilo delle assunzioni, non solo perché non tiene conto della situazione di fatto del Comune di Pizzoferrato, ma anche perché asserisce affermazioni non vere, mistificando i dati di fatto e giuridici della vicenda, pervenendo a conclusioni errate, in quanto i presupposti sono errati.

La situazione di fatto è costituita dalla circostanza, che il Comune di Pizzoferrato presenta una sola unità di personale amministrativa (l'altra è un vigile), per cui è solo su questa unità a tempo indeterminato, che l'Amministrazione Comunale di Pizzoferrato può contare per la normale attività amministrativa.

La procedura concorsuale può essere esperita solo dopo le procedure di mobilità obbligatorie e volontarie sopra richiamate e prevede, :

- l'approvazione del Regolamento dei concorsi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 25.10.2019, allegato "5", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera

- l'approvazione del fabbisogno triennale del personale 2019/2021 con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25.11.2019, allegato "6", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera

- l'approvazione di un bando pubblico per soli esami per un posto di istruttore contabile a tempo indeterminato di categoria C, part time al 33,33% con determina n. 11 del 26.11.2019 e l'approvazione di un bando pubblico per soli esami per due posti di istruttori amministrativi a tempo indeterminato di categoria C part time 33% con determina n. 10 del 26.11.2019

- si precisa che l'elenco degli ammessi per il concorso per soli esami per un posto a tempo indeterminato di categoria C prevede n. 30 candidati ammessi e l'elenco degli ammessi per il concorso per soli esami per due posti a tempo indeterminato di categoria C prevede n. 96 candidati ammessi

Si sottolinea che “i pochi ammessi “ 1 concorso pubblico per n. 2 posti di categoria C sono in realtà n. 96 candidati e che “pochi ammessi “ per il concorso pubblico per n. 1 posto di categoria C sono in realtà n. 30 candidati, per un totale di n. 126 candidati, per cui la decantata esiguità del numero dei candidati costituisce una bolla di sapone, ma non la verità dei fatti e dei dati.

Ne consegue che il Comune di Pizzoferrato con un solo dipendente ha messo in campo l'iter amministrativo, dovendo provvedere anche ad altri adempimenti di legge, propri dell'Area Amministrativa da marzo 2019 (data di avvio delle procedure di mobilità) e dal 25.10.2019 (data di approvazione del Regolamento dei concorsi) al giorno 26.11.2019 .

Non si comprende per un concorso nato nel 2019 quale sia il parametro giuridico del “ritardo” dal momento che gli atti prodromici dei concorsi, in tali condizioni di mancanza cronica di organico, si è svolto in poco tempo e in quale atto o provvedimento giuridico risulta che il concorso dovesse concludersi entro il 31.12.2019, poiché appartiene alla realtà fattuale che i concorsi pubblici, i cui atti prodromici, cioè l'emanazione dei bandi, le domande pervenute e l'esame delle stesse siano intervenute entro un mese nel 2019, possano concludersi nei primi mesi dell'anno successivo, se nel marzo 2020 non fosse intervenuto un fenomeno di natura mondiale non prevedibile, quale la pandemia di Covid 19, che in Italia nel mese di marzo ha portato al cosiddetto “LOCKDOWN”, chiudendo le scuole, rinchiodando a casa molti lavoratori, agevolando il lavoro facile.

Quanto ad altri strumenti giuridici di copertura di posti a tempo indeterminato, di cui non si è avvalso il Comune di Pizzoferrato, a detta della Corte dei Conti, non costituisce affermazione vera la circostanza che il Comune non abbia espletato la mobilità da altri Enti, condizione necessaria per poter legittimamente emanare il bando pubblico: non si è presentato nessuno, motivo per cui si è potuti procedere nell'iter amministrativo concorsuale. Era possibile adoperare le graduatorie di concorsi pubblici di altre Amministrazioni, ma si sarebbe dovuti tornare in Consiglio Comunale per modificare i principi amministrativi del Regolamento degli Uffici e poi approvare il Regolamento per le graduatorie dei concorsi pubblici, nella certezza che in zona non vi erano graduatorie di concorsi pubblici, dalle quali assumere idonei, per cui tale opzione era sulla carta, ma non nei fatti.

Affermare che l'emergenza del Covid 19 “non ha determinato un così prolungato blocco assoluto delle procedure concorsuali” costituisce affermazione non vera, poiché il protocollo Covid 19, che consente i concorsi pubblici è del 3 febbraio 2021, quasi un anno.

Affermare, come fa la Corte dei Conti, che *potendo le stesse (prove) essere svolte in via telematica*, significa non comprendere che in un bando di concorso pubblico concepito prima della pandemia del Covid 19 dire che le prove possono essere svolte telematicamente vuol dire integrare il bando pubblico, inserendo l'opzione telematica e riaprire i termini per le iscrizioni facendo così lievitare il numero dei candidati da 140 a non si sa quanti : tale opzione telematica comporta di necessità tale *modus agendi*, cioè integrare il bando pubblico e riaprire i termini di iscrizione, poiché, in caso contrario, è certo l'annullamento del concorso presso un Tar.

Concludendo non vi è stato alcun ritardo in una procedura concorsuale nata a novembre 2019, con 140 partecipanti per tre posti, che doveva finire a marzo 2020, sospesa di fatto per una pandemia, quella del Covid 19, con protocolli usciti un anno dopo, ragion per cui con tali presupposti di fatto e giuridici errati, la conclusione della Corte dei Conti non può neanche essere “ipotizzata” in disparte. La situazione attuale, inerente le prestazioni professionali delle quattro unità lavorative part time, assunte tramite agenzia di lavoro interinale, consiste nella cessazione delle quattro prestazioni professionali presso il Comune di Pizzoferrato alla data del 30.6.2021.

Inoltre, l'iter dei due concorsi pubblici a tempo indeterminato e part time per n.1 posto di Istruttore contabile e per n. 2 posti di Istruttori Amministrativi è uscito dalla sfera di competenza del Comune di Pizzoferrato, essendo state nominate due Commissioni esaminatrici, con determine n. 1 del 8.6.2021 e n. 2 del 8.6.2021, allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della delibera de qua. (allegato 7)

6. *Quanto ora rilevato, concorre a configurare, alla luce degli elementi finora raccolti, una situazione di disordine amministrativo e di sviamento dai principi che dovrebbero reggere il corretto*

agire di un'amministrazione pubblica, sanciti, come noto, già a livello costituzionale, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Si ribadisce che la situazione nasce nel 2016 e si stava risolvendo già nel 2019, se non nei primi tre mesi del 2020, proprio con un concorso pubblico, in ossequio all' art 97 della Costituzione Italiana, per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell' Amministrazione, per cui la "situazione di disordine amministrativo" non c'era, ma c'era la necessità di assicurare i servizi essenziali di un Comune, poiché la Ragioneria, l' Area Amministrativa e l'operaio costituiscono servizi, che non si possono di fatto e di diritto interrompere, laddove esperita la mobilità senza alcun risultato ed in assenza di graduatorie nei Comuni limitrofi, l'unica possibilità consisteva di fatto nell'avvalersi del lavoro interinale con 4 part- time, che configurano 2 unità lavorative a tempo pieno: a quale figura si rinuncia all' operaio che taglia l'erba in un Comune di montagna con una vasta dimensione boschiva e di verde o a chi deve fare i mandati o le reversali o a chi predisporre delibere o determine o a chi si occupa della riscossione dei tributi: sulla carta è facile decidere, ma nella realtà dei fatti, che spesso confligge col mondo della carta, delle percentuali e dei commi, queste scelte non sono possibili.

A ciò si aggiunge il persistere di una situazione di squilibrio finanziario, come già evidenziato nella deliberazione di questa Sezione n. 304 del 2020, qui integralmente richiamata e che trova conferma anche nell'odierna analisi, non avendo allo stato il Comune adottato alcuna adeguata misura correttiva.

Quanto alla supposta situazione di squilibrio finanziario, è bene ricordare alla Corte dei Conti che dati corretti, deliberati, validati dal Revisore del Conto sul Rendiconto 2019 non c'è alcun squilibrio finanziario, ma, anzi, vi è una situazione che già dal 2019 mostra segni di risanamento finanziario, dal fondo cassa iniziale all'avanzo di Amministrazione all'iniziativa della riscossione coattiva di annualità di tasse e rimborsi

7. Gli elementi ora evidenziati, oltre a precludere allo stato ogni possibilità per la Sezione di accertare in modo puntuale la reale situazione finanziaria dell'Ente, appaiono chiari indici di un grave disordine gestionale ed amministrativo, su cui è necessario intervenire immediatamente e il cui mancato superamento, nei termini previsti dall'art. 148-bis del TUEL, può determinare l'adozione, da parte di questa Sezione, di provvedimenti che precludono l'attuazione dei programmi di spesa dell'Ente.

Ne consegue, che a seguito dei chiarimenti forniti dal Comune di Pizzoferrato non vi siano gli indici di un grave disordine gestionale (con un avanzo di Amministrazione 2020 pari ad euro 10.211,68), né amministrativo, per cui si reputano mancare i presupposti per provvedimenti che precludono l'attuazione dei programmi di spesa del Comune di Pizzoferrato.

Pizzoferrato, 03.07.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Pizzoferrato.





COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

ALLEGATI alla nota prot. n. 2873 del 03.07.2021:

- 1) Delibera CC n. 17 del 29.06.2021 "Rettifica e riapprovazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000".
- 2) Delibera GC n. 32 del 08.06.2021 per manifestazione indirizzo politico-amministrativo per riscossione coattiva.
- 3) Verifica di cassa al 31.03.2021.
- 4) Contributi erogati al Comune di Pizzoferrato per Covid-19.
- 5) Delibera GC n. 59 del 25.10.2019 per l'approvazione del Regolamento dei concorsi
- 6) Delibera GC n. 67 del 25.11.2019 per l'approvazione del fabbisogno triennale del personale 2019/2021
- 7) Determinazioni Area Amministrativa n. 1 e 2 del 08.06.2021 per nomina commissioni esaminatrici concorsi.